



## *Il Prefetto della Provincia di Lecce*

**PREMESSO** che domenica 2 marzo 2025 sarà disputato, presso lo stadio comunale di Ruffano, l'incontro di calcio "RUFFANO Calcio - Polis BAGNOLO", valevole per il Campionato Regionale di "Prima Categoria - girone C, per la stagione calcistica 2024/2025;

**VISTA** la nota Cat. A4/2025 Gab. Prot. 15390 in data 27 febbraio, con la quale il Questore di Lecce, ha rappresentato a questo Ufficio e per conoscenza al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza che l'incontro appare connotato da profili di criticità a causa di una accesa rivalità tra le due tifoserie.

**CONSIDERATO** che, con la citata nota, è stato evidenziato, altresì, che:

- In occasione dell'incontro di andata del 24 ottobre 2024 disputatosi in Ruffano, si sono registrate alcune intemperanze che hanno determinato l'acuirsi dei rapporti tra le suddette compagini. In particolare, durante l'afflusso degli ospiti, circa 100 supporter ruffanesi, dopo aver parcheggiato le proprie autovetture in una piazza distante alcune centinaia di metri dalla struttura sportiva, raggiungevano a piedi, in corteo, il luogo dell'evento, occupando interamente la carreggiata stradale, rallentando il traffico veicolare. Tale gesto provocava la reazione di una parte della tifoseria locale (circa 30 persone) che, nei pressi dello stadio, cercava di venire in contatto con la tifoseria ospite. Durante tale episodio, veniva sottratta una sciarpa ad un tifoso del Ruffano che sarebbe stata poi esposta da parte della tifoseria del Bagnolo durante la partita e successivamente data alle fiamme.
- l'esito della gara riveste una componente importante per il prosieguo del campionato, in quanto entrambe le contendenti puntano al primato in classifica, pertanto l'eventuale vittoria del Ruffano Calcio permetterebbe di consolidare la posizione nelle zone alte della classifica, a discapito di una diretta concorrente, quella bagnolese, ubicata al secondo posto.

**CONSIDERATO**, che sulla base dei suddetti presupposti e in relazione ai citati avvenimenti, con la richiamata nota il Questore ha proposto di valutare l'adozione della seguente misura:

- ***divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Bagnolo del Salento***

**CONSIDERATO** che in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del 27 febbraio 2025, è stato valutato che il suddetto incontro appare connotato da forti e concreti elementi di rischio e che, pertanto, si ritiene necessario adottare la prescrizione richiamata al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento dell'incontro calcistico in argomento;



*Il Prefetto della Provincia di Lecce*

**RITENUTO** pertanto di dover aderire alla suddetta prescrizione e di dover conseguentemente assumere le necessarie determinazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art.2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n.773;

**DISPONE**

per l'incontro di calcio "Ruffano Calcio - Polis Bagnolo", che si disputerà domenica 2 marzo 2025 presso lo stadio comunale di Ruffano, valevole per il Campionato Regionale di "Prima Categoria - girone C, per la stagione calcistica 2024/2025, è adottata la seguente misura:

- *Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Bagnolo del Salento*

Il Questore di Lecce disporrà per la notifica a tutti gli organismi interessati, e segnatamente ai Sindaci dei Comuni di Ruffano, di Bagnolo del Salento ed ai rappresentanti delle società calcistiche di che trattasi, e dell'esecuzione del presente provvedimento nonché tutti gli interventi ritenuti idonei per la piena tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecce, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, alla Lega Nazionale dilettanti, al Comitato Regionale Lega Nazionale dilettanti, all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente entro 30, ovvero 60 giorni dalla notificazione.

Lecce, data protocollo

IL PREFETTO  
Manho